

Giovanni Zarra

---

**UNA PRIMA LETTURA DELLA  
CONVENZIONE DI SINGAPORE  
IN TEMA DI MEDIAZIONE  
INTERNAZIONALE**

---

Estratto

UNA PRIMA LETTURA DELLA CONVENZIONE  
DI SINGAPORE IN TEMA DI MEDIAZIONE  
INTERNAZIONALE \*

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Ambito di applicazione della Convenzione e riserve possibili. — 3. L'irrelevanza della fonte della mediazione. — 4. Gli effetti del riconoscimento e dell'esecuzione degli accordi transattivi. — 5. I motivi per rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione degli accordi transattivi. — 6. Prospettive per l'Italia.

*Abstract*

This paper deals with the 2019 Singapore Convention on Mediation and tries to offer a preliminary reading of its provisions. It is argued that, while from an overall reading of this Treaty it seems that it can actively contribute to the worldwide promotion of international mediation, some criticisms as to (i) the scope of application of the Convention, (ii) the value of agreements to mediate, (iii) the enforcement of settlement agreements in domestic law systems and (iv) the grounds for challenging settlement agreements in domestic law systems still exist. While probably these doubts will be overcome by future judicial practice in relation to the Convention, it is now arguable that, should a State such as Italy decide to ratify this treaty, the legislator should — while incorporating it in the domestic legal system — clarify these crucial aspects which still remain shrouded in ambiguity.

---

\* Testo rielaborato della relazione presentata al convegno “Alternative dispute resolution: A multidisciplinary approach” tenutosi su Zoom il 21 maggio 2021 e patrocinato dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Organismo di Conciliazione Al.Am.

**GIOVANNI ZARRA**

1. *Introduzione.* — Il 7 agosto 2019 è stata aperta alla firma la “Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi di transazione risultanti da mediazione” (c.d. Convenzione di Singapore), il cui testo è stato adottato con risoluzione dell’Assemblea Generale 73/18 del 20 dicembre 2018. L’Accordo è stato sottoscritto da quarantasei Stati — tra i quali non figura l’Italia — e risulta ad oggi ratificato da sei di essi (Bielorussia, Ecuador, Fiji, Qatar, Arabia Saudita e Singapore).

A più di due anni dall’adozione del testo, il dato riportato potrebbe sembrare un risultato mediocre, anche tenendo conto della tutto sommato limitata eco che la Convenzione ha ricevuto nell’ambito del dibattito relativo alla risoluzione stragiudiziale delle controversie internazionali. Se si pensa, comunque, che all’apertura alla firma della Convenzione di New York sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali internazionali, il 10 giugno 1958, soltanto dieci Paesi hanno aderito a tale strumento e si guarda poi al successo in seguito ottenuto da tale Accordo, è agevole rendersi conto del fatto che qualsiasi giudizio sulla riuscita di tale convenzione internazionale è assolutamente prematuro.

762

Parlando per grandi linee, la Convenzione di Singapore ha, *mutatis mutandis*, una struttura in buona parte assimilabile alla Convenzione di New York e ruota concettualmente attorno all’obbligazione di cui all’art. 3 (rubricato “Principi generali”) il quale, mostrando un chiaro *favor* per il ricorso alla mediazione, sancisce che “1. Ogni Stato Parte della Convenzione dovrà dare esecuzione ad un accordo transattivo [risultante da mediazione] sulla base delle proprie regole di procedura e nel rispetto delle condizioni sancite dalla presente Convenzione. 2. Laddove sorga una controversia in merito ad una questione che secondo una parte sia già stata risolta mediante il ricorso ad un accordo transattivo, gli Stati Parte della Convenzione devono permettere a tale parte di invocare il contenuto dell’accordo transattivo sulla base delle proprie regole di procedura e nel rispetto delle condizioni sancite dalla presente Convenzione, allo scopo di dimostrare che la controversia sia già stata risolta”. La stessa Convenzione si preoccupa anche di definire, peraltro in modo molto ampio, il concetto di “mediazione” all’art. 2, par. 3, nel quale si prevede che “[p]er mediazione deve intendersi, al di là delle espressioni utilizzate o delle fonti che ne siano alla base, un processo attraverso il quale le parti provano a raggiungere una soluzione amichevole alla propria controversia facendo ricorso all’assistenza di uno o più soggetti terzi (“il/i mediatore/i”) che tuttavia non ha(nno) l’autorità di imporre

una soluzione vincolante alle parti contendenti”. Sul punto, quindi, come confermato anche dai lavori preparatori della Convenzione stessa<sup>1</sup>, è evidente che nel concetto di “mediazione” si sia fatta rientrare qualsiasi forma di transazione ottenuta mediante l’assistenza di un terzo che non abbia il potere di decidere tra le parti in modo vincolante<sup>2</sup>, ivi inclusa, quindi, quella che dagli internazionalisti viene definita “conciliazione”<sup>3</sup>, nella quale tale soggetto terzo redige materialmente la proposta transattiva da sottoporre alle parti.

Proprio come la Convenzione di New York, poi, la Convenzione di Singapore prevede, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 le formalità da adempiere al fine di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione *ex art.* 3, ed i motivi per i quali è possibile non procedere a tali riconoscimento ed esecuzione. A differenza dell’Accordo del 1958 in materia di arbitrato, tuttavia, la Convenzione sulla mediazione internazionale non regola le modalità attraverso le quali le parti stabiliscono di ricorrere alla mediazione, né c’è alcun riferimento alla sede della procedura di mediazione stessa. Ulteriore particolarità della Convenzione di Singapore, poi, è che essa è stata adottata congiuntamente alla “Legge Modello UNCITRAL sulla Mediazione Commerciale Internazionale e sugli Accordi di Transazione Internazionale risultanti da Mediazione” (che ha preso il posto della “Legge Modello UNCITRAL sulla Conciliazione Commerciale Internazionale” del 2002), con la quale condivide definizioni e obiettivi. Il tutto per far sì che sul piano del diritto interno e internazionale vi sia una disciplina coerente e di vantaggio per la mediazione.

<sup>1</sup> Fino all’ultima stesura della Convenzione e nel corso di tutti i lavori preparatori, infatti, era stato utilizzato il termine “conciliazione” in luogo di “mediazione”. Il cambio sembra essere stato dovuto alla maggiore diffusione del secondo vocabolo rispetto al primo. Si veda il Report dell’UNCITRAL Working Group II, sessione sessantottesima, del febbraio 2018, par. 16. A conferma di quanto qui affermato si veda la nota 2 dell’UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018 (amending the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation, 2002), che afferma: “In its previously adopted texts and relevant documents, UNCITRAL used the term “conciliation” with the understanding that the terms “conciliation” and “mediation” were interchangeable. In preparing this Model Law, the Commission decided to use the term “mediation” instead in an effort to adapt to the actual and practical use of the terms and with the expectation that this change will facilitate the promotion and heighten the visibility of the Model Law. This change in terminology does not have any substantive or conceptual implications”.

<sup>2</sup> Per un’analisi della normativa italiana in materia, v. R. SANTAGATA DE CASTRO, “Mediazione”, “Mediatore” e “Conciliazione” (Appunti su alcuni profili “sostanziali” del D. Lgs. 28/2010, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 2011, p. 394. che il terzo

<sup>3</sup> B. CONFORTI, M. IOVANE, *Diritto internazionale*, XII ed., Napoli, 2021, p. 514 ss.

Il Trattato in questione costituisce senz'altro un'evoluzione significativa nell'ottica della diffusa strategia di incentivare il ricorso a mezzi stragiudiziali di composizione delle controversie. Se, peraltro, inizialmente tale strategia si è prevalentemente concentrata sulla promozione dello strumento arbitrale, ci si è col passare del tempo resi conto che, specie nel caso di contenziosi che si inseriscono nell'ambito di relazioni commerciali ancora in corso o nel caso di controversie di minore entità, può talvolta risultare più opportuno ricorrere ad una forma più *soft* di gestione delle liti, la quale non veda una reale contrapposizione delle parti in causa e non sia caratterizzata dalla presenza di un soggetto, come l'arbitro o il giudice, titolato ad imporre la propria soluzione alle parti.

Non erano, infatti, mancate in dottrina voci che spingevano verso un incremento, per ragioni di efficienza, del ricorso alla mediazione in tutti quei casi in cui, dal punto di vista fattuale, la conservazione di una proficua relazione commerciale sia comunque l'interesse primario delle parti e, dal punto di vista giuridico, non vi fossero particolari questioni da risolvere attraverso il ricorso a prove, precedenti e mezzi di coercizione e quindi fosse preferibile un mezzo di soluzione delle controversie meno dispendioso economicamente e temporalmente<sup>4</sup>. Al contrario, si rifletteva, “[w]here (...) a great deal is at stake for the parties, where the issues are complex, or where there is not at least a minimal level of trust, conciliation [or mediation] will pose much greater difficulties and may well come to resemble an adversarial proceeding, without the benefit of a binding decision at the end of the process”<sup>5</sup>.

L'obiettivo di incentivare l'utilizzo della mediazione non poteva che passare attraverso l'adozione di un trattato internazionale che, sul modello della Convenzione di New York, facesse sì che gli accordi transattivi non fossero soltanto dei contratti sottoposti ad un dato sistema giuridico e giudicabili soltanto dalle corti (o degli arbitri) alle quali le parti o le rilevanti disposizioni di diritto internazionale privato abbiano attribuito la giurisdizione, ma costituissero dei veri e propri titoli per ottenere l'esecuzione delle obbligazioni in essi contenute ovunque ciò si rivelasse necessario. Se è vero, infatti, che il successo dell'arbitrato internazionale è in larga parte connesso alla facilità nell'esecuzione dei lodi garantita

<sup>4</sup> S.I. STRONG, *Beyond International Commercial Arbitration? The Promise of International Commercial Mediation*, in *Washington University Journal of Law & Policy*, 2014, pp. 16-17.

<sup>5</sup> E. SCHWARTZ, *International Conciliation at the ICC*, in *ICSID Review - FILJ*, 1995, p. 119.

dalla Convenzione di New York, è evidente che, fino all'adozione della Convenzione di Singapore, l'assenza di un simile strumento costituisce il limite principale al ricorso alla mediazione nei rapporti commerciali transnazionali.

Fatte queste premesse, e precisato che ad oggi ci troviamo nella totale assenza di prassi applicativa <sup>6</sup>, nelle seguenti pagine ci soffermeremo brevemente sull'ambito di applicazione della Convenzione di Singapore (e, quindi, sulle riserve alle quali l'adesione a questo trattato può essere soggetta), e sulle principali caratteristiche di questo Accordo, tra le quali spiccano l'irrilevanza del concetto di sede della mediazione e dell'accordo in cui le parti hanno scelto di far ricorso alla mediazione, le formalità necessarie per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione degli accordi transattivi, gli effetti scaturenti dall'obbligo di riconoscimento ed esecuzione in capo agli Stati Parte, e i motivi che giustificano un possibile rifiuto di tale riconoscimento ed esecuzione. Si proverà infine a valutare come la Convenzione potrebbe trovare applicazione laddove l'Italia decidesse di firmare e ratificare l'Accordo in questione.

2. *Ambito di applicazione della Convenzione e riserve possibili.* — La Convenzione di Singapore si applica, *ex art. 1*, agli accordi transattivi che siano internazionali, in materia commerciale e frutto di una mediazione <sup>7</sup>. Ciascuno di questi tre requisiti merita, in questa sede, un breve approfondimento.

Per quanto concerne l'internazionalità dell'accordo transattivo, l'art. 1, par. 1, della Convenzione fa, alternativamente, riferimento a due possibili forme di accordo transattivo internazionale. Da un lato, si considera internazionale una transazione in cui almeno due parti abbiano la sede dei propri affari in Stati diversi (internazionalità soggettiva) e,

<sup>6</sup> Limitata è anche la dottrina. Al di là dei contributi richiamati in seguito si vedano I. APTER, *The Singapore Convention on Mediation: The Right Instrument at the Right Time*, in *ASIL Proceedings*, 2020, p. 120 ss.; E. CHUA, *The Singapore Convention on Mediation - A Brighter Future for Asian Dispute Resolution*, in *Asian Journal of International Law*, 2018, p. 1 ss.; ID., *The Singapore Convention on Mediation and the New York Convention on Arbitration: Comparing Enforcement Mechanisms and Drawing Lessons for Asia*, in *Asian International Arbitration Journal*, 2020, p. 113 ss.; N. ALEXANDER, S. CHONG, *An Introduction to the Singapore Convention on Mediation - Perspectives from Singapore*, in *Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement*, 2018, p. 37 ss.

<sup>7</sup> T. SCHNABEL, *The Singapore Convention on Mediation: A Framework for the Cross-Border Recognition and Enforcement of Mediated Settlements*, in *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal*, 2019, p. 14 ss.

dall'altro lato, può considerarsi internazionale anche una transazione in cui la sede degli affari delle parti è nel medesimo Paese ma è diversa o dallo Stato dove dovrà essere eseguita una significativa parte delle obbligazioni nascenti dalla transazione o dallo Stato con il quale la transazione presenta il collegamento più stretto (internazionalità oggettiva). Sul punto, è dato immediatamente rilevare il *favor* che ha ispirato i redattori della Convenzione verso l'estensione dell'ambito di applicabilità della stessa. Infatti, il ricorso al criterio del collegamento più stretto si presta a valutazioni discrezionali che possono consentire l'applicazione dell'Accordo anche a situazioni che non rientrano né nella categoria dell'internazionalità soggettiva, né nel caso in cui l'internazionalità sia determinata dal luogo di esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla transazione.

Non rileva, invece, ai fini della internazionalità, il concetto di "sede" della mediazione. Se nell'arbitrato la "sede" è costituita dall'ordinamento con il quale la procedura è giuridicamente connessa (ma non necessariamente con il luogo dove si svolgono fisicamente le udienze), nella mediazione, non risultando questa procedura in una decisione giudiziale ma in un mero accordo, non sembra che rilevi alcun sistema giuridico al di là di quello applicabile all'accordo transattivo stesso, per scelta delle parti o in virtù delle rilevanti norme di diritto internazionale privato.<sup>8</sup> Non è quindi possibile prevedere mediazioni "straniere" come accade per il caso dei lodi arbitrali (non a caso la Convenzione di New York fa esclusivamente riferimento ai "foreign arbitral awards"), ma soltanto contratti di transazione regolati da un certo diritto alle cui previsioni devono essere, ovviamente, conformi. Non sembra, invece, possibile condividere l'opinione di chi afferma che "a mediated settlement is essentially made a stateless instrument that is generally not subject to domestic law requirements, except insofar as the Convention permits a state to apply some domestic concepts and procedures when relief is requested"<sup>9</sup>. Ciò in quanto, per la sua natura di contratto, la

<sup>8</sup> Si ritiene che, per quanto concerne l'ordinamento giuridico italiano, la legge applicabile alla transazione sia determinata dall'art. 4 del regolamento 593/2008, c.d. Roma I, a condizione che non si rientri in una delle esclusioni di cui all'art. 1. Tale norma è ispirata dal principio generale secondo il quale ai contratti commerciali internazionali si applica la legge del luogo di residenza abituale della parte che deve eseguire la prestazione caratteristica (solitamente quella non monetaria), fatto salvo il caso in cui il giudice rilevi che il contratto stesso abbia nel suo insieme un collegamento più stretto con un altro sistema giuridico.

<sup>9</sup> T. SCHNABEL, *op. cit.*, p. 22.

transazione in oggetto non può che essere sempre governata da un sistema giuridico nazionale.

Per quel che riguarda, poi, la comprensione del requisito che prevede che l'accordo transattivo sia intervenuto in materia commerciale, un primo indizio perviene proprio dall'art. 1, par. 2, della Convenzione, secondo il quale questa non si applica alle relazioni con i consumatori, nonché alle vicende relative alla famiglia, le successioni e il diritto del lavoro. L'esclusione si spiega agevolmente, con riguardo ai rapporti con consumatori e lavoratori (notoriamente parti deboli dei rapporti che i coinvolgono), tenuto conto della necessità di proteggere questi soggetti dal rischio di circolazione di un accordo frutto di un potere contrattuale sbilanciato e, con riguardo alle questioni di famiglia e successioni, alla luce della tradizionale ritrosia degli Stati a rinunciare completamente ad un controllo su tali questioni<sup>10</sup>. Al di là di queste esclusioni esplicite, nulla la Convenzione afferma rispetto al concetto di transazioni commerciali. Il *favor* che ispira l'intero sistema convenzionale certamente porta a propendere per un'interpretazione estensiva del concetto, così come è stato fatto per la Convenzione di New York, comprendente, ad es., anche le controversie in materia di investimenti. Sul punto, tuttavia, quantomeno nel contesto dell'Unione europea, bisognerebbe fare i conti anche con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE con riguardo all'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 (ora confluita nel regolamento Bruxelles I-bis), anch'esso dipendente dalla natura 'commerciale' delle controversie. Al riguardo, nella decisione *LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG v Eurocontrol* (che poi ha ispirato tutta la giurisprudenza successiva)<sup>11</sup>, si è chiarito che una controversia non è da considerarsi commerciale allorquando essa coinvolga una pubblica amministrazione che agisce nell'esercizio del suo potere d'imperio. Un simile approccio porterebbe ad escludere dall'ambito di applicazione della Convenzione le controversie in materia di investimenti nelle quali, come noto, lo Stato ospite è convenuto proprio per l'esercizio dei propri poteri sovrani a danno di un investitore. Parrebbe comunque più opportuno, tenendo conto della regola di interpretazione dei trattati posta dall'art. 31, par. 1, della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto

<sup>10</sup> Tale ritrosia è confermata dalla circostanza per cui in molti sistemi di diritto interno tali questioni siano considerate inarbitrabili.

<sup>11</sup> Caso C-29/76, sentenza del 14 ottobre 1976, par. 5.

**GIOVANNI ZARRA**

dei trattati<sup>12</sup>, che il concetto di “commerciale” sia interpretato autonomamente e alla luce del *favor* per la mediazione che ispira il Trattato oggetto di discussione.

Infine, la Convenzione di Singapore richiede che gli accordi transattivi siano il risultato di un processo di mediazione, laddove per mediazione deve intendersi il concetto molto ampio definito dalla Convenzione stessa al già richiamato art. 2, il quale, come si è detto, sembra includere qualsiasi forma di transazione negoziata attraverso l’opera di un soggetto terzo non munito di poteri vincolanti. Sul punto, l’Accordo in questione si discosta, parzialmente, dalla direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, secondo il quale “per « mediazione » si intende *un procedimento strutturato*, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro” (corsivo aggiunto). Va precisato che qualcuno aveva richiesto l’inserimento in Convenzione di un simile riferimento<sup>13</sup>. Resta tuttavia dubbio cosa avrebbe dovuto intendersi per “procedimento strutturato”, giacché questa terminologia potrebbe servire, secondo una opinione, ad escludere procedimenti svolti in maniera eccessivamente informale e non organizzata<sup>14</sup> e, secondo un’altra opinione, ad escludere dall’ambito di applicazione della Convenzione le transazioni che hanno avuto luogo in Stati dove non vi è una regolamentazione domestica dell’istituto della mediazione<sup>15</sup>. Entrambe queste opinioni destano tuttavia perplessità, dovendosi, da una parte, definire cosa sia da intendersi per “informale” e, dall’altra parte, non essendo stato disciplinato nella Convenzione l’istituto della sede della mediazione, non potendosi far riferimento ad alcun sistema giuridico quale fonte della regolamenta-

<sup>12</sup> “Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”.

<sup>13</sup> T. SCHNABEL, *op. cit.*, pp. 15-16, il quale fa ampi riferimenti ai lavori preparatori.

<sup>14</sup> Questa è la posizione espressa dall’Unione europea nel corso della sessantaquattresima sessione del *Working Group II* dell’UNCITRAL tenutasi il 2 febbraio 2016. Sul punto, la delegazione della Finlandia ha fatto esplicitamente l’esempio di un procedimento di mediazione svoltosi in un pub dinnanzi ad una birra (sessione sessantacinquesima, 12 settembre 2016).

<sup>15</sup> Si veda la posizione espressa dalla Germania e dall’Unione europea nel corso della sessantacinquesima sessione, 14 settembre 2016.

zione della mediazione. Pare tuttavia chiaro che, nell'escludere tale riferimento nel testo finale, si sia voluto evitare di legare il riconoscimento degli accordi transattivi internazionali allo svolgimento di un procedimento più o meno lungo, preservando invece la flessibilità dello strumento<sup>16</sup>. Sul punto, è interessante notare come la delegazione canadese nel *Working Group II* dell'UNCITRAL abbia fatto presente che la principale regola delle mediazioni è proprio che in esse non vi sono regole e che, pertanto, i mediatori devono comportarsi come richiesto dalle circostanze e non in base ad una struttura procedurale predefinita<sup>17</sup>.

Per la verifica che un accordo transattivo sia oggettivamente il frutto di una mediazione, inoltre, la Convenzione pone, all'art. 4, par. 1, alcuni requisiti formali dei quali per continuità tematica pare opportuno trattare in questa sede. Ciascun *settlement agreement*, infatti, non solo deve essere redatto per iscritto e firmato dalle parti (art. 4, par. 1, lett. (a)), ma deve altresì dar prova che esso stesso sia il risultato di un procedimento di mediazione. Tale prova può risultare alternativamente da: (i) la firma del mediatore nell'accordo di mediazione; (ii) un documento separato firmato dal mediatore indicante che la mediazione ha effettivamente avuto luogo; (iii) un attestato emesso da un'istituzione sotto i cui auspici la mediazione si è svolta; e (iv) in assenza di uno dei tre precedenti requisiti, in presenza di qualsiasi altra prova che risulti accettabile per le autorità competenti. La disposizione in commento è, probabilmente, una delle più insidiose dell'intera Convenzione e la cui applicazione costituirà senz'altro un elemento cruciale per il successo o meno del Trattato stesso. In assenza di prassi significativa — e dunque a livello soltanto speculativo — sembrerebbe che questa disposizione possa prestarsi ad abusi, giacché, da un lato, in un'ottica di *favor*, potrebbe ritenersi sufficiente un mero riferimento alla mediazione contenuto ad esempio nella premessa del contratto transattivo (al di là di una verifica che la mediazione abbia effettivamente avuto luogo)<sup>18</sup>, e, dall'altro lato, anche l'intervento di un soggetto terzo non ben qualificato, presuntivamente qualificato come mediatore, potrebbe essere un modo per utilizzare lo

<sup>16</sup> T. SCHNABEL, *op. cit.*, p. 16.

<sup>17</sup> Sessione sessantacinquesima, 20 settembre 2016.

<sup>18</sup> Sul punto, peraltro, si noti che il contratto sarà interpretato secondo la *lex causae* di volta in volta rilevante e non secondo la *lex fori*, il che potrebbe determinare una notevole diversità rispetto al valore di eventuali dichiarazioni contenute nelle premesse contrattuali.

strumento convenzionale in modo improprio. Meglio sarebbe stato, forse, disciplinare in maniera più precisa, innanzitutto, i criteri da cui può evincersi che una mediazione abbia avuto luogo e, in secondo luogo, la qualifica minima dei soggetti che possono agire come mediatori. Sul punto, sembra che non sia escluso dall'ambito di applicazione della Convenzione il caso di un soggetto che agisca da mediatore prima che da arbitro nel contesto di una clausola c.d. *multi-tier*, in tutti i casi in cui il potere di emettere un lodo arbitrale vincolante non sia ancora sorto. Al contrario, sono esclusi dalla Convenzione i casi di mediazione svolta dinnanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un contenzioso pendente dinnanzi al medesimo soggetto giudicante e/o gli atti che siano considerati per qualsiasi ragione alla stregua di giudizi delle corti nazionali interessate o sotto forma di lodi arbitrali (art. 1, par. 3, lett. (a) e (b))<sup>19</sup>.

Nel concludere la discussione concernente l'ambito di applicazione della Convenzione di Singapore, è necessario soffermarsi anche brevemente sull'art. 8 della medesima, il quale consente agli Stati parte di apporre, in qualsiasi momento, due tipi di riserve, comportanti: (i) l'esclusione dell'applicazione della Convenzione a tutte le transazioni di cui lo Stato in questione, o un ente statale o una persona che agisce per conto di un ente statale, sia parte; e/o (ii) l'applicazione della Convenzione soltanto nella misura in cui le parti della transazione rilevante abbiano concordato (*opt in*) l'applicazione della Convenzione stessa. La riserva di cui al punto (i) è stata, ad oggi, apposta dalla Bielorussia e dall'Iran (Stato che, tuttavia, ha soltanto firmato la Convenzione), mentre della riserva di cui al punto (ii) si è avvalso soltanto, ancora una volta, l'Iran<sup>20</sup>.

3. *L'irrilevanza della fonte della mediazione.* — Un aspetto sul quale, a differenza della Convenzione di New York, la Convenzione di Singapore è stata assolutamente silente concerne il valore, dinnanzi alle corti interne, dell'accordo nel quale è espressa la volontà di mediare<sup>21</sup>. Sul punto, è ben noto che l'art. 2 della Convenzione di New York dispone chiaramente non solo (l'obbligo di riconoscimento e) l'eseguibilità delle

<sup>19</sup> T. SCHNABEL, *op. cit.*, p. 17.

<sup>20</sup> Cfr. <https://www.singaporeconvention.org/convention/status/>.

<sup>21</sup> E. SILVESTRI, *The Singapore Convention on Mediated Settlement Agreements: A New String to the Bow of International Mediation?*, in *Access to Justice in Eastern Europe*, 2019, p. 7.

convenzioni d'arbitrato redatte per iscritto, ma altresì richiede che la Corte dello Stato contraente “cui sia sottoposta una controversia su una questione, per la quale le parti hanno [stabilito di ricorrere all'arbitrato], rinvii le medesime, a domanda d'una di esse, a un arbitrato, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca, inoperante o non sia suscettiva d'essere applicata”. Il motivo per il quale si è deciso di ricorrere ad una simile formulazione è molto chiaro: l'efficacia dell'arbitrato non sarebbe stata assicurata se, a monte, non si fosse anche assicurato che i tribunali domestici non abbiano anche un obbligo di rispetto della volontà ad arbitrare. Si potrebbe obiettare che pure l'applicazione dell'art. 2 comporta un certo grado di discrezionalità, ma, nei fatti, la prassi dimostra che, tendenzialmente, nei più di sessant'anni di storia della Convenzione di New York, la disposizione in questione ha ben svolto il suo compito, ossia quello di assicurare il *favor arbitrati* nell'interpretazione delle clausole arbitrali.

Non sorprende, quindi, che in uno scritto del 2014 Stacey Strong argomentava nel senso che “[f]irst, any convention on international commercial mediation should address the enforceability of an agreement to mediate. The content of this duty likely can be described relatively simply, although it would be useful to consider what constitutes rejection or termination of mediation, since there is a considerable amount of debate about that particular issue, especially in the context of multitiered (step) dispute resolution clauses”<sup>22</sup>.

Numerosi potrebbero essere quindi i problemi in sede di valutazione dell'efficacia e della validità della clausola di mediazione contenuta in contratti internazionali. Al di là del problema della legge applicabile a tali clausole, che è ancora oggetto di dibattito anche per quanto concerne le clausole arbitrali, resta il fatto che nessun obbligo, se non quelli che potrebbero essere inferti in via interpretativa, di dare esecuzione a un accordo di mediazione internazionale tuttora esiste. La Convenzione di Singapore sancisce un dovere di esecuzione rispetto all'accordo di transazione, ma gli Stati restano liberi di dare o meno esecuzione alle clausole con cui si sceglie di far ricorso alla mediazione. Né dalla Model Law redatta nel 2018 sembra potersi trarre qualche indicazione ulteriore.

La ragione per questa esclusione — che, si ripete, non convince — potrebbe essere rinvenuta nel fatto che in taluni Stati e in determinate

<sup>22</sup> S.I. STRONG, *op. cit.*, pp. 32-33.

materie si usa far ricorso ad un previo tentativo di mediazione obbligatoria. I redattori del testo convenzionale potrebbero quindi aver preferito il silenzio rispetto ad una disposizione che non cogliesse tutte le possibili origini del potere di mediare nel caso concreto. D'altra parte, anche un mero accordo orale potrebbe costituire una valida fonte di mediazione e, in aggiunta, l'assenza di un riferimento convenzionale all'accordo di mediazione ha come effetto quello di consentire che, secondo i redattori, tutte le materie possano in principio essere oggetto di mediazione<sup>23</sup>. Proprio a questo riguardo, però, potrebbe successivamente risultare complesso valutare — non fosse altro che ai fini di un controllo della regolarità dei rapporti tra le parti e il mediatore — quali realmente siano i confini dei poteri del secondo nello svolgimento della propria attività. Ragionevolmente, però, non dovrebbero sorgere problemi rispetto ai vizi dell'accordo transattivo derivanti dall'eccesso di potere del mediatore, visto che le parti sono sempre libere di non firmare l'accordo di transazione da costui proposto.

772

4. *Gli effetti del riconoscimento e dell'esecuzione degli accordi transattivi.* — La Convenzione di Singapore, pur di fatto non predisponendo una disciplina unitaria, non distingue espressamente tra riconoscimento ed esecuzione degli accordi transattivi. La (poca) dottrina che si è interessata della materia sembra, tuttavia, concordare rispetto al fatto che entrambi gli aspetti possano ritenersi disciplinati da questo Trattato, il che fa sì che una transazione internazionale possa essere utilizzata “as a sword and as a shield”<sup>24</sup>, ossia come strumento volto sia a consentire in maniera attiva l'esecuzione del contenuto dell'accordo sia a garantire in maniera difensiva che effetti contrari al contenuto dell'accordo stesso si producano laddove esso sia stato riconosciuto ai sensi della Convenzione. Questa interpretazione è evidente da una lettura superficiale dell'art. 3 della Convenzione, in cui il primo paragrafo dell'articolo 3 svolge la funzione di “spada”, prevedendo che “ciascuno Stato parte della Convenzione darà esecuzione agli accordi transattivi nel rispetto delle proprie regole procedurali e delle condizioni previste dalla Convenzione”, mentre il secondo paragrafo del medesimo articolo fa da

<sup>23</sup> C.G. HIOUREAS, *The Singapore Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation: A New Way Forward?*, in *Berkeley Journal of International Law*, 2019, pp. 219-220.

<sup>24</sup> T. SCHNABEL, *op. cit.*, p. 35.

“scudo” nell’affermare che “se dovesse insorgere una controversia su una questione che una parte affermi essere già stata risolta mediante accordo transattivo, ciascuno Stato membro della Convenzione dovrà consentire a tale parte di invocare l’accordo transattivo nel rispetto delle proprie regole procedurali e delle regole poste dalla presente Convenzione, allo scopo di dimostrare che la controversia sia già stata risolta”. La questione dell’effetto di riconoscimento (oltre a quello di esecuzione) degli accordi transattivi internazionali ai sensi della Convenzione di Singapore pare quindi da risolversi in senso positivo e, a ben vedere, sembra che il mancato inserimento del termine “riconoscimento” nel Trattato sia principalmente dovuto alla strategia di opposizione che l’UE ha posto in essere a tal riguardo<sup>25</sup>, basata sull’idea secondo la quale gli accordi transattivi non sono strumenti statali e quindi non potrebbero avere alcun effetto preclusivo rispetto all’esercizio della giurisdizione statale.

Ma quali sono, quindi, gli accordi ai quali è possibile riconoscere gli effetti appena menzionati? Come già anticipato, si tratta di transazioni redatte per iscritto (art. 2, par. 2, della Convenzione di Singapore) ed eventualmente tradotte nella lingua del Paese dove l’esecuzione è richiesta (art. 4, par. 3), laddove il requisito della forma scritta è da intendersi soddisfatto anche da accordi raggiunti attraverso comunicazioni elettroniche, a condizione che le informazioni rilevanti siano successivamente accessibili ed utilizzabili. Sul punto, i redattori della Convenzione di Singapore si sono avvalsi del significativo dibattito che ha riguardato il requisito della forma scritta richiesto dalla Convenzione di New York per la validità delle clausole arbitrali (art. 2)<sup>26</sup>. I redattori di quest’ultimo

<sup>25</sup> A ben vedere, in realtà, l’Unione Europea non ha assunto un atteggiamento collaborativo rispetto all’adozione della Convenzione ed ha mostrato sin dall’inizio delle discussioni un certo scetticismo rispetto all’adozione di un trattato internazionale in tema di mediazione, così come dettagliatamente riportato da A.M. ABRISHAMI, *Singapore Convention on Mediation: Should Iran Follow the Position of Qatar?*, in *Arab Law Quarterly*, 2020, pp. 10-12. Lo stesso A. spiega invece come, probabilmente per ragioni culturali, gli Stati Uniti siano stati tra i maggiori promotori della Convenzione. Sorprende, alla luce di questa considerazione, notare che gli Stati Uniti ancora non abbiano ratificato il Trattato.

<sup>26</sup> “1. Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d’essere regolata in via arbitrale. 2. Per « convenzione scritta » s’intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi”. Sul punto cfr. J.D.M. LEW, L.A. MISTELIS, S. KRÖLL, *Comparative International Commercial Arbitration*, Londra-L’Aja, 2003, p. 114 ss.

Trattato, nel 1958, non potevano prevedere i significativi sviluppi tecnologici che hanno avuto luogo negli anni successivi e quindi, nella materiale impossibilità di emendare un trattato con più di 150 Stati parte, è stata la giurisprudenza (arbitrale e nazionale) a dare una lettura evolutiva dell'art. 2, accontentandosi anche di accordi raggiunti attraverso mezzi elettronici di comunicazione e (in alcuni Paesi) anche di convenzioni d'arbitrato di cui esiste soltanto *una prova* scritta (si veda l'art. 9 della legge spagnola del 2003 in tema di arbitrato, che fa riferimento agli "altri mezzi di telecomunicazione da cui risulta l'esistenza dell'accordo arbitrale")<sup>27</sup>. Nel 2018, chiaramente, la consapevolezza delle nuove forme attraverso le quali è possibile raggiungere un accordo di mediazione sono state utili per consentire ai redattori della Convenzione di superare *ab initio* i problemi interpretativi che hanno riguardato l'art. 2 della Convenzione di New York.

Sul punto, collegandoci a quanto già affermato al precedente par. 2 con riguardo alla prova del coinvolgimento del mediatore nella composizione della controversia, è necessario rammentare che l'accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti e che la firma delle parti stesse (così come quella del mediatore) può risultare anche da strumenti elettronici di comunicazione che siano considerati sufficientemente affidabili alla luce delle circostanze del caso concreto (art. 4, par. 2, lett. *b*), n. *i*)) e sufficienti a dar prova dell'effettiva volontà di vincolarsi dei soggetti firmatari.

Infine, è necessario soffermarsi sul contenuto dell'art. 6 della Convenzione, il quale prevede che "se una controversia giudiziale o arbitrale (o dinnanzi a qualsiasi altra autorità competente) è intrapresa per una questione connessa con o concernente un accordo transattivo, con potenziali effetti sull'esecuzione dell'accordo ai sensi dell'art. 4, l'autorità competente dello Stato membro dove l'esecuzione dell'accordo transattivo è richiesta potrà, ove lo considerasse appropriato, rimandare la propria decisione e/o, su richiesta di parte, chiedere adeguate garanzie al soggetto che richiede l'esecuzione della transazione". Questa disposizione pone l'autorità incaricata di gestire la fase di esecuzione della transazione in un ruolo cruciale, giacché questa dovrà svolgere un giudizio prognostico sui possibili effetti che un procedimento in corso —

<sup>27</sup> Per esempio, si considera valida la clausola che risulta dalla domanda di parte attorea non contestata. Cfr. I. ARROYO, G. MINERVINI, *L'Arbitrato in Spagna*, in D. MANTUCCI (a cura di), *Trattato di diritto dell'arbitrato*, Vol. XI, Napoli, 2021, in corso di pubblicazione.

che, ragionevolmente, avrà luogo all'estero, posto che altrimenti la questione dovrebbe essere risolta sulla base delle regole procedurali interne — potranno avere sull'esecuzione dell'accordo transattivo e, sulla base di tale giudizio, decidere alternativamente se non dare alcun valore a tale giudizio, accontentarsi della sottoscrizione di una garanzia o, addirittura, sospendere il procedimento. Questa discrezionalità è certamente da accogliere con favore se si considera che eventuali procedimenti successivi all'avvenuta transazione potrebbero essere iniziati in mala fede e con il solo intento di tardarne l'esecuzione. D'altra parte, laddove l'impatto del procedimento successivo sull'esecuzione della transazione fosse sottovalutato, è indubbio il rischio di possibili conflitti tra l'esecuzione determinata dalla Convenzione di Singapore e un eventuale giudizio straniero sulla medesima questione.

5. *I motivi per rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione degli accordi transattivi.* — Come nella Convenzione di New York, l'art. 5 della Convenzione di Singapore riguarda i motivi che possono giustificare un rifiuto di dare esecuzione ad un accordo transattivo internazionale. Si tratta di una norma che, in assenza di prassi applicativa, non può che essere enunciata in questa sede, limitandoci dunque ad ipotizzare le possibili criticità che potrebbero avere luogo in sede applicativa. Proprio come accade con riguardo ai lodi arbitrali, poi, si tratta di una mera facoltà del giudice dell'esecuzione e non di un obbligo gravante in capo ad egli. Tale facoltà può essere esercitata d'ufficio, ex art. 5, par. 2, nei casi, equiparabili a quelli dell'art. V della Convenzione del 1958, di contrarietà del contenuto dell'accordo all'ordine pubblico dello Stato richiesto o di impossibilità giuridica di risolvere mediante mediazione, in tale medesimo Stato, la controversia che è stata oggetto dell'accordo transattivo.

Su istanza di parte, invece, l'esecuzione può essere rifiutata sulla base di uno dei seguenti motivi elencati nel par. 1 dell'art. 5.

Il primo motivo concerne l'incapacità di una delle parti dell'accordo, anche se non è specificato secondo quale diritto tale incapacità debba essere valutata (cittadinanza della parte in questione, luogo di conclusione della mediazione, luogo dove l'esecuzione della transazione è richiesta). Ragionevolmente, ciascuno Stato risolverà la questione sulla base delle proprie norme di conflitto.

Il secondo motivo riguarda i vizi dell'accordo transattivo, che po-

trebbe (i) essere non vincolante, (ii) essere stato successivamente modificato o (iii) nullo, caduco, inoperante o insuscettibile di essere applicato sulla base del sistema di diritto applicabile per scelta delle parti o, in assenza di scelta, sulla base del sistema di diritto applicabile secondo le norme di conflitto del giudice a cui è chiesta l'esecuzione della transazione. In tale ultimo caso, immaginando un caso avente luogo sul territorio dell'UE, la legge applicabile sarebbe determinata sulla base dell'art. 4 del regolamento Roma I, secondo il cui par. 2 deve essere applicata la legge del Paese dove ha la residenza abituale la parte che deve compiere la prestazione caratteristica del contratto (che, nel caso di una transazione, non può che essere verificata in concreto) e il cui par. 3, invece, fa salva la possibilità per il giudice di applicare il sistema di diritto con cui il contratto in questione risulta manifestamente più connesso.

Il terzo motivo riguarda il caso in cui le obbligazioni nascenti dalla transazione siano già state eseguite o non siano chiaramente comprensibili (sul punto, resta da valutare quale sia il margine di interpretazione e di correzione/integrazione giudiziale del testo dell'accordo di transazione; si tratta, evidentemente, di un potere che cambierà in ragione del diritto applicabile al contratto e del luogo dove l'esecuzione è richiesta)<sup>28</sup>. Il terzo motivo si connette strettamente al quarto, che concerne la situazione in cui l'esecuzione richiesta sarebbe contraria proprio ai termini dell'accordo transattivo.

Il quinto ed il sesto motivo, poi, riguardano direttamente la condotta del mediatore. In particolare, il quinto motivo prevede che l'esecuzione della transazione può non essere prevista in presenza di un grave discostamento da parte del mediatore rispetto alle regole o agli standard di mediazione applicabili al procedimento dinnanzi a lui, e tale discostamento, se fosse stato conosciuto *ex ante* dalle parti, avrebbe comportato che queste non avrebbero fatto ricorso alla mediazione. Al di là dei casi in cui si sia fatto ricorso ad una mediazione amministrata e quindi basata su chiare regole procedurali, si tratta di uno scenario non predeterminabile, di cui sembra difficile poter fornire prova e che comporta un complesso "processo alle intenzioni" delle parti ad opera del giudice. Infine, quanto al sesto motivo, il riferimento va a quei casi nei quali il mediatore non abbia previamente dichiarato alle parti l'esistenza di

<sup>28</sup> Sull'interpretazione del contratto nell'ordinamento italiano cfr. P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, 10 ed., Napoli, 2021, p. 621 ss. e sull'integrazione v. *ibid.*, p. 625 ss.

alcune circostanze che avrebbero potuto comportare un ragionevole dubbio sulla propria imparzialità e indipendenza e questa circostanza — che deve aver avuto ripercussioni significative sull'esito della mediazione per una parte o essersi comunque sostanziata in un'indebita influenza sull'attività del mediatore — se fosse stata nota prima della mediazione, avrebbe certamente comportato che una parte non avrebbe fatto ricorso a questo mezzo di soluzione delle controversie.

6. *Prospettive per l'Italia.* — Dal sommario esame svolto in precedenza, pare chiaro che la Convenzione di Singapore non possa dirsi, in tutti i suoi effetti, uno strumento *self-executing*<sup>29</sup> e che quindi, se il Parlamento italiano decidesse di autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare tale strumento, ciò richiederebbe alcuni significativi chiarimenti.

Il primo aspetto problematico concerne i mezzi di impugnazione dell'accordo di transazione. Nella disciplina di diritto interno, la dottrina concorda nel ritenere che se “i vizi di una sentenza sono denunciabili esclusivamente mediante il sistema delle impugnative entro i brevi termini (trenta giorni) previsti dal codice di rito (...) l'accordo conciliativo omologato, dal canto suo, è invece soggetto alle regole della patologia negoziale, con la conseguenza che le azioni di annullamento si prescrivono in cinque anni (art. 1442 c.c.) e le azioni di nullità sono addirittura imprescrittibili (art. 1422 c.c.). Il che dunque, amplia notevolmente l'ambito di opponibilità all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ridimensionando, di riflesso, quella capacità di resistenza in sede esecutiva di cui gode la sentenza”<sup>30</sup>. Andrà dunque senz'altro chiarito se l'art. 5 della Convenzione di Singapore abbia la funzione, da un lato, di escludere il ricorso ai rimedi previsti dalla disciplina codicistica della transazione nei casi in cui l'accordo transattivo sia regolato dal diritto italiano, e, dall'altro lato, di impedire il ricorso al rimedio dell'opposizione all'esecuzione *ex art.* 615 c.p.c.. In altre parole, è da chiarire se i motivi di opposizione di cui all'art. 5 siano da considerarsi come gli unici argomenti per impedire l'esecuzione della transazione internazionale (confi-

<sup>29</sup> Si rientra, infatti, nel caso in cui la norma internazionale pur imponendo obblighi richiede l'adozione di procedure (*rectius*, di chiarimenti procedurali) fondamentali per la sua applicazione. Cfr. B. CONFORTI, M. IOVANE, *op. cit.*, p. 352.

<sup>30</sup> R. SANTAGATA DE CASTRO, *op. cit.*, p. 403. V. anche F.P. LUISO, *Giustizia alternativa o alternativa alla giustizia?*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2011, p. 5.

gurandosi dunque essi come *lex specialis* e come unica fonte applicabile ai casi di mediazioni commerciali internazionali) o se essi vadano semplicemente ad aggiungersi alla disciplina di diritto interno. Certamente la prima soluzione sarebbe più conforme allo spirito della Convenzione, ispirata dal *favor* per la validità degli accordi transattivi, e quindi all'*animus* con cui uno Stato dovrebbe aderire ad un trattato internazionale.

La seconda questione da risolvere concerne la procedura esecutiva degli accordi di mediazione ed il titolo per intraprendere la stessa<sup>31</sup>. Sul punto, il D. Lgs. 28/2010 del 4 marzo 2010 (con le modifiche apportate dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96 e dal D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130) offre la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. L'art. 12 di tale decreto, rubricato "Efficacia esecutiva ed esecuzione" afferma che "1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca

<sup>31</sup> F.P. LUISO, *op. cit.*, p. 5 chiarisce sul punto che "è pacifico, fin dal diritto romano, che lo stesso, identico risultato [delle sentenze] si produce anche quando la controversia è risolta in via negoziale. Il contratto, che risolve la controversia, è insensibile allo *ius superveniens* retroattivo nella stessa identica misura della sentenza". A p. 6 l'autore afferma anche che "[c]on il contratto destinato a risolvere la controversia, quindi, le parti possono realizzare un accertamento prescrittivo del futuro (del dover essere, *sollen*) che prescinde da un accertamento descrittivo del passato (dell'essere, *sein*)". L'autore parla quindi della mediazione come di una "valida alternativa alla giustizia".

giudiziale”. Pare evidente che, nel contesto italiano, perché un accordo di mediazione sia titolo esecutivo, è necessario soddisfare particolari requisiti formali e sostanziali, con l’ulteriore aggravio dell’omologa da parte del Presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione per i casi di mediazione transnazionale<sup>32</sup>.

Se l’Italia aderisse alla Convenzione di Singapore, sarebbe pertanto necessario chiarire se tale disposizione si applichi anche agli accordi transattivi regolati dalla Convenzione o, in alternativa, se la semplice presenza dei requisiti formali di cui agli artt. 2 e 4 della Convenzione sia sufficiente a formare un titolo esecutivo nel diritto italiano, con un significativo “alleggerimento” degli oneri previsti dal menzionato art. 12 (la Convenzione, ad es., non richiede l’intervento e la sottoscrizione degli avvocati nel procedimento di mediazione, cosa che invece la legge italiana impone)<sup>33</sup>. Quest’ultima soluzione sarebbe certamente più conforme allo spirito di *favor* che ha improntato l’intera disciplina convenzionale, ma, d’altra parte, è innegabile che ciò potrebbe comportare il rischio di un’incontrollata proliferazione dei titoli esecutivi derivanti da transazione, anche se si tiene conto del menzionato pericolo di abusi a cui si presta la prova che la transazione di cui si chiede l’esecuzione sia effettivamente il risultato di una mediazione (*ex art. 4 della Convenzione*).

---

<sup>32</sup> Tale omologa potrebbe, *mutatis mutandis*, essere assimilata ad una forma di doppio *exequatur* così come quella prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1927 che è stata sostituita dalla Convenzione di New York del 1958, che ha prontamente eliminato tale passaggio formale che appesantiva e rallentava il processo di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali internazionali. Nel dibattito che ha condotto alla Convenzione di Singapore la possibilità di un doppio *exequatur* è stata espressamente esclusa. Vedasi T. SCHNABEL, *op. cit.*, p. 13.

<sup>33</sup> V. Tribunale di Bari, sez. II, sentenza del 7 settembre 2016, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it). V. anche, con riguardo al verbale di avvenuta conciliazione quale titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza dell’11 ottobre 2017, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it). V., in dottrina, E. OCCHIPINTI, *La mediazione civile e commerciale riformata*, in *Rivista italiana di medicina legale (e del diritto in campo sanitario)*, 2013, p. 1753 ss.